



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., in quanto compatibile, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. 17/02/2025, n. 733 con il quale, in esecuzione della delibrazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al dott. Antonio Patella prorogato con D.D.G. n. 923 del 02/07/2025 sino al 31/08/2025;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 del 11/10/2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per

- l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi;
- VISTA** la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg / Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg / Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la legge regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato

individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali:

- questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;
- il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 46/Gab del 28/02/2025;

VISTO il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 07/05/2015, n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: “ Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificate della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTO il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l’individuazione dei componenti della CTS;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della CTS di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, in

- precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023, oggi abrogato;;
- VISTO** il D.D.G. n. 215 del 26/03/2013 come modificato e integrato con il D.D.G. n.1046 del 18/12/2013 con il quale questo Dipartimento ha rilasciato, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione IPPC di zincatura a caldo di superficie di metallo ubicata nella Zona Industriale IV fase nel Comune di Ragusa - Categoria IPPC 2.3 c) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 4825 del 25/01/2023 con cui il Servizio 1 – D.R.A. ha disposto, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) soprarichiamata richiedendo al Gestore, conformemente a quanto previsto dell'art. 29-octies, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di presentare, entro 90 giorni, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del predetto D.lgs., secondo la modulistica adottata con D.D.G. n. 412/2016, nonché la valutazione della coerenza dell'installazione IPPC in parola con le BAT Conclusions adottate con decisione di esecuzione (UE) n. 2022/2110 del 11/10/2022, ivi compresi i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione e le migliori tecniche disponibili;
- VISTA** l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentata, ai sensi dell'art. 29-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 21/04/2023 (prot. D.R.A. n. 28966 del 21/04/2023) dalla società Cappello Group S.p.A. (nel seguito gestore) tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni (rif. <https://sivvi.region.sicilia.it/viavas/index.php/it/> codice istanza 1980) con allegata la documentazione di rito;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 38342 del 25/05/2023 con cui il Servizio 1 – D.R.A., ad integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la pubblicazione della documentazione presentata dal gestore sul portale ambientale di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas/index.php/it/> - codice procedura 2530) e la trasmissione a C.T.S. ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a.13) del decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 (oggi abrogato e sostituito dal D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025);
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni nella fase di pubblicazione espletata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) n. 121/2024 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 24/10/2024, trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 76929 del 04/11/2024, inoltrato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 79534 del 13/11/2024 recante richiesta di presentare, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti di cui al soprarichiamato P.I.I.;
- VISTA** la nota del 17/12/2024 (prot. D.R.A. n. 88241 del 17/12/2024) con cui il gestore ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti nel soprarichiamato P.I.I. n. 121/2024;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 15/01/2025, notificato con nota prot. D.R.A. n. 4052 del 23/01/2025, all'esito della quale si è conclusa la fase istruttoria di acquisizione dei pareri dagli Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 36/2025 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 21/02/2025, recante *"parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata resa con D.D.G. n. n. 215 del 26/03/2013 (A.I.A.), come modificato e integrato con il D.D.G. n. 1046 del 18/12/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC "Impianto di zincatura a caldo di superficie di metallo ubicato nella Zona Industriale IV^ fase Viale 3 n.5 del Comune di Ragusa", Categoria IPPC 2 "Produzione e trasformazione dei metalli" - punto 2.3 lett. c) – "Trasformazione di metalli ferrosi mediante: c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora", Gestore Cappello Group S.p.a., ai sensi dell'art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo"*.
- VISTA** la nota del 22/05/2025 (prot. D.R.A. n. 35100 del 22/05/2025) con cui il gestore ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev.1 del 20/05/2025) aggiornato alle condizioni del P.I.C. n. 36/2025 in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 25830 del 22/04/2025 e a quanto richiesto da ARPA Sicilia con nota prot. n. 2901 del 21/01/2025;
- VISTA** la nota del 20/06/2025 (prot. D.R.A. n. 44130 del 20/06/2025) con cui il gestore ha trasmesso la revisione 2 del Piano di Monitoraggio e Controllo, in riscontro a quanto richiesto da ARPA Sicilia con nota prot. n. 30666 del 10/06/2025;
- VISTA** la nota del 26/06/2025 (prot. D.R.A. n. 45740 del 26/06/2025) con cui il gestore ha trasmesso un'ulteriore revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 3), in riscontro a quanto richiesto da ARPA Sicilia con nota prot. n. 33453-GEN/2025 del 26/06/2025;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal Servizio 1 –D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 25830 del 22/04/2025, sospesa e riconvocata, in ultimo, in data 27/06/2025, all'esito della quale è stata assunta la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza, ai sensi dell'art. 19 e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 (art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii), ai fini del rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con D.D.G. n. 215 del 26/03/2013 come modificato e integrato con il D.D.G. n.1046 del 18/12/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC di zincatura a caldo di superficie di metallo ubicata nella Zona Industriale IV fase nel Comune di Ragusa - Categoria attività IPPC 2.3 c) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.– foglio di mappa n. 144 particelle 610-358-357-76-529 del Comune di Ragusa - Gestore IPPC: Cappello Group S.p.A. (P.Iva n. 00683570881) con sede legale nel comune di Ragusa in Zona Industriale IV Fase – Viale 3 n. 5;

PRESO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole con condizioni reso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con nota prot. n. 1095 del 14/01/2025 (prot. D.R.A. n. 2139 del 14/01/2025);
- parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 215 del 26/03/2013 (A.I.A.), come modificato e integrato con il D.D.G. n. 1046 del 18/12/2013 reso con parere istruttorio conclusivo n. 36/2025 del 21/02/2025 dalla CTS a condizione che si ottemperi al quadro prescrittivo in esso contenuto;
- parere favorevole condizionato ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 del Comando dei VV.F. di Ragusa per l'attività 5.1.1 B, reso con nota prot. n. 5504 del 26/05/2025 (prot. D.R.A. n. 26284 del 27/05/2025);
- parere ex art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul PMC rev.03 reso da ARPA Sicilia con nota prot. n. 33526-GEN/2025 del 27/06/2025;
- parere favorevole reso dal rappresentante dell'ASP di Ragusa nel corso della CdS del 10/06/2025 a condizione che in caso di superamento dei limiti previsti sia messo a corrente il Dipartimento di prevenzione (S.I.A.V.) competente per territorio tramite comunicazione alla pec istituzionale (siav.ragusa@pec.asp.rg.it);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 33526-GEN/2025 del 27/06/2025 Arpa Sicilia ha trasmesso copia timbrata e firmata digitalmente del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3 del 26/06/2025 con allegati i seguenti allegati:

1. Planimetria dello stabilimento (emissioni in atmosfera) "Allegato 3B";
2. Planimetria dello stabilimento (scarichi idrici) "Allegato 3C";
3. Planimetria dello stabilimento (rumore) "Allegato 3D";
4. Planimetria dello stabilimento con indicazione di eventuali aree di stoccaggio rifiuti "Allegato 3E";
5. Schede di sicurezza prodotti in Tabella 1 del PMC;
6. Tavole P&I per ciascuno dei due impianti di trattamento delle acque meteoriche. (prot. D.R.A. n. 55456 del 19/07/2023).

PRESO ATTO altresì che alla data del 27/07/2025 l'azienda risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 - n. certificato 15266 del 05/05/2025 con validità fino a 06/05/2028;

PRESO ATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore che ha esaminato il processo produttivo svolto presso l'installazione IPPC in esame e ha effettuato una valutazione sul rischio di contaminazione dalle sostanze e miscele utilizzate in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e della localizzazione dello stabilimento, nonché alle modalità di utilizzo delle predette sostanze, conclusasi con l'esclusione a procedere alla redazione della relazione di riferimento;

VISTA la nota del 27/06/2025 (prot. D.R.A. n. 46026 del 27/06/2025), con la quale il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- copia certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- copia iscrizione alla White list
- dichiarazione di *non coniugio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- visura camerale;

CONSIDERATO che l'ufficio antimafia della Prefettura di Ragusa, con nota prot. n. 74469 del 12/11/2024, ha disposto il rinnovo dell'iscrizione della società Cappello Group S.p.A. nella *white list* tenuta presso la medesima prefettura nella sezione "fornitura di ferro lavorato" per la durata di 12 mesi;

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76

prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, tramite il portale PagoPA;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento del riesame con valenza di rinnovo, art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 215 del 26/03/2013 come modificato e integrato con il D.D.G. n.1046 del 18/12/2013 per l'esercizio dell'installazione IPPC di zincatura a caldo di superficie di metallo ubicata nella Zona Industriale IV fase, Viale 3 n. 5, nel Comune di Ragusa come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it> - Codice Procedura 2530);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies e con gli effetti dell'art. 29-octies, comma 3 lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.D.G. n. 215 del 26/03/2013, come modificato e integrato con il D.D.G. n.1046 del 18/12/2013, per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell'installazione IPPC di zincatura a caldo di superficie di metallo ubicata nella Zona Industriale IV fase nel Comune di Ragusa – Categoria attività IPPC 2.3 c) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.– foglio di mappa n. 144 particelle 610-358-357-76-529 del Comune di Ragusa - Gestore IPPC: Cappello Group S.p.A. (P.Iva n. 00683570881) con sede legale nel comune di Ragusa in Zona Industriale IV Fase – Viale 3 n. 5.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986;

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 36/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 21/02/2025, composto da n. 61 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti fissati nel soprarichiamato P.I.C. e delle prescrizioni degli Enti/Amministrazioni che hanno reso il proprio parere nell'ambito della CdS come di seguito riportati:

Sistema di gestione

1. Il Gestore dovrà tenere aggiornato il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 di cui al certificato n. 15266 del 05/05/2025, e rinnovarlo alla scadenza, al fine di traghettare continui miglioramenti del rendimento in termini ambientali dell'impianto IPPC. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

Capacità produttiva

3. La capacità massima di produzione autorizzata dello stabilimento Cappello Group S.p.A. per la produzione di acciaio zincato, ubicato nella Zona Industriale IV^ fase Viale 3 n. 5 del Comune di Ragusa, per l'attività IPPC di cui al punto 2.3 lett. c) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è pari a 20.000 tonn/anno di acciaio zincato.;

Materie prime

4. Le materie prime autorizzate nell'installazione IPPC sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Materia prima	Sezione impianto in cui viene utilizzata	Quantità (kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Zinco	Zincatura a caldo	323.926	Solido	Stoccaggio nel capannone
Lega Zn-Al 5%	Zincatura a caldo	3.417	Solido	Stoccaggio nel capannone
Bismuto	Zincatura a caldo	843	Solido	Stoccaggio nel capannone
Lega Zn-Ni 0,45-0,55 %	Zincatura a caldo	84.408	Solido	Stoccaggio nel capannone
Acido cloridrico	Zincatura a caldo	82.480	Liquido	Serbatoio
Sgrassante acido	Zincatura a caldo	3.000	Liquido	Cisterna da 1.000 litri
Sale doppio liquido	Zincatura a caldo	2.000	Liquido	Cisterna da 1.000 litri
Mix Oil	Zincatura a caldo	275	Liquido	Fusti da 25 litri
Fluid G35	Zincatura a caldo	125	Liquido	Fusti da 25 litri
H ₂ O ₂ (perossido di idrogeno)	Zincatura a caldo	650	Liquido	Cisterna da 1.000 litri
Soluzione ammoniacale	Zincatura a caldo	900	Liquido	Cisterna da 1.000 litri
Filo cotto nero	Zincatura a caldo	21.768	Solido	Pallet peso variabile
Inibitore C33	Zincatura a caldo	0	Liquido	Fusti da 25 litri

5. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

Combustibili

- Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas metano nonché gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno di emergenza.
- Il gestore potrà utilizzare, per lo stoccaggio del gasolio, il serbatoio già presente all'interno dello stabilimento.
- Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale del serbatoio di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per i serbatoi.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

10. Il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (V.L.E.) per le emissioni in atmosfera nei punti di emissioni convogliate dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione convogliata	Sezione di impianto - provenienza	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	V.L.E. (mg /Nm ³)
E0	Bruciatore Forno	3.280	NO _x	185 ⁽¹⁾
			CO	55 ⁽¹⁾
E1	Vasche di pretrattamento (decapaggio e convogliamento ssigliati serbatoi)	80.000	HCl	4
E2	Forno di zincatura	45.000	Polveri (ZnO- ZnCl ₂ – NH ₄ Cl) ⁽³⁾	3,5
			Ammoniaca (NH ₃)	25
			HCl	4
			CO	55
			NO _x	185
Nr. 1 gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio (potenza termica inferiore ad 1 MW)		In deroga ex art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.		

⁽¹⁾Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

11. I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore della installazione negli elaborati tecnici ed in

conformità alle migliori tecnologie disponibili e alle pertinenti norme previste dalla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

12. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
13. Il monitoraggio ai punti di emissione convogliata in atmosfera (E0, E1, E2) dovrà essere effettuato con frequenza di controllo trimestrale per i seguenti parametri:
 - punto di emissione E0: NOx e CO;
 - punto di emissione E1: HCl;
 - punto di emissione E2: NOx, polveri, CO, HCl e NH₃.
14. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive a questo Servizio 1/DRA ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Ragusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.
15. È fatto divieto di utilizzare sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente, di cui all'art. 2 dell'All. 3 – parte 2 – alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341 o H351.
16. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
17. Il gestore dovrà effettuare la misurazione delle emissioni inquinanti, comunicando, con almeno 15 giorni di anticipo, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e ad A.R.P.A. Sicilia, la data dei campionamenti.
18. Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
19. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi prelevati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il limite di emissione. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura) risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale di Ragusa e A.R.P.A. Sicilia), entro le successive 24 ore. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Ragusa e ad A.R.P.A. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di campionamento.

Emissioni diffuse

20. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Emissioni in deroga

21. I gruppi elettrogeni di emergenza potranno essere attivati soltanto in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.

Consumi idrici

22. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12

mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Scarichi idrici ed emissioni in acqua

23. Agli scarichi S1 e S2 dell'installazione IPPC in argomento nella rete fognaria sono fissati i V.L.E. indicati al punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi", tabella 3 "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura", Colonna "Scarico in rete fognaria", dell'Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
24. Il monitoraggio relativo agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuato con cadenza annuale.
25. Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi dell'impianto IPPC in oggetto, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3).
26. È fatto divieto di scaricare sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Rifiuti prodotti dall'installazione IPPC

27. Il Gestore è onerato di predisporre nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale un piano di gestione dei rifiuti che garantisca, secondo i criteri di priorità gestionali indicati all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.
28. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti indicativamente riportati nella tabella seguente, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

Codice EER	Descrizione del rifiuto	Fase di lavorazione	Ubicazione stoccaggio
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Uffici	Cartoni
110105*	acidi di decappaggio	Vasche di decappaggio	Serbatoio
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	Filtropressa da vasca di Flussaggio	Big Bags
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	Vasca di sgrassaggio	Big Bags
110501	zincio solido	Vasca di zincatura	Pallet
110502	ceneri di zinco	Produzione vasca zincatura	Big Bags
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	Filtro a maniche da vasca di zincatura	Big Bags
150101	imballaggi in carta e cartone	Produzione / manutenzione Carico/scarico manufatti	Contenitore
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori chemicals	Big Bags/Sfusi
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Indumenti da lavoro contaminati da chemicals	Big Bags
160120	Vetro	Produzione/ manutenzione	Contenitore
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 16 10 01	soluzioni acquose derivanti da impianto di pretrattamento acque meteoriche	Serbatoio
170405	ferro e acciaio	Produzione Carico/scarico manufatti	Contenitore
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Uffici	

29. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
30. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime in ingresso allo stabilimento IPPC. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di

comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccati.

31. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici entro dodici mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC in oggetto.
32. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
33. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
34. Il gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento.
35. I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
36. I contenitori vuoti dedicati all'accumulo dei fanghi provenienti dai depuratori, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l'immissione di acque meteoriche.
37. I rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalla manutenzione, dismissione dell'impianto o parte dell'impianto, vengano trattati e smaltiti secondo normativa vigente. Pertanto il gestore dovrà provvedere al controllo delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento finale e che i trasportatori siano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Emissioni sonore

38. Il Gestore al fine di ridurre le emissioni sonore dell'installazione IPPC è onerato di predisporre nell'ambito del Piano di Gestione Ambientale un piano di gestione del rumore che comprenda tutti gli elementi riportati di seguito:
 - i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
 - iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
 - iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.
39. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari (sistemi di contenimento e/o abbattimento delle emissioni acustiche) a garantire sia il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97, sia la riduzione dei valori di rumore registrati presso l'installazione IPPC. A seguito dell'adozione delle suddette tecniche il Gestore dovrà eseguire entro e non oltre dodici mesi dal rilascio dell'A.I.A. una nuova campagna fonometrica al fine di verificarne l'efficacia di abbattimento delle emissioni sonore e trasmettere una Relazione sull'esito di tale indagine al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1, nonché ad ARPA Sicilia.
40. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
41. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.
42. Si prescrive al Gestore di effettuare un monitoraggio dell'impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno almeno ogni 3 (tre) anni e nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico trasmettendone gli esiti all'Autorità di Controllo.

Eventi incidentali

43. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
44. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

45. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo e al S.I.A.V. dell'ASP di Ragusa tramite comunicazione alla pec istituzionale (siav.ragusa@pec.asp.rg.it). Inoltre, ferme restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguitibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.
46. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni ai fini antincendio del parere favorevole condizionato, ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, del Comando dei VVF. di Ragusa per l'attività 5.1.1 B, reso con nota prot. n. 5504 del 26/05/2025.

Piano di Monitoraggio e Controllo

47. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3 e relativi n. 6 allegati del 26/06/2025 approvato da ARPA Sicilia nel corso della conferenza di servizi decisoria del prot. n. 33526-GEN/2025 del 27/06/2025 e pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 2530). Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
48. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
49. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato, sulla base degli elaborati progettuali depositati dal proponente consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 2530), esclusivamente per le finalità di cui al Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (04/11/2026).

Questa Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 7

L'installazione dovrà essere conforme agli elaborati presentati per l'Autorizzazione Integrata Ambientale comprese le comunicazioni di modifica non sostanziale ex art. 29-nones, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate a questo Assessorato ai sensi dell'art. 29-nones del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nones, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo

decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 2530).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino